

COMUNE DI LANUVIO

STATUTO

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Elementi Costitutivi

1. Il Comune di Lanuvio, Ente locale autonomo secondo i principi della Costituzione, rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo e ne realizza l'autogoverno esercitando tutte le funzioni proprie, trasferite o delegate consentite dall'Ordinamento.
2. Lanuvio, erede dell'antica Lanuvium, sorta sui Colli Lanuvini, nel comprensorio dei Colli Albani, vanta origini anteriori a quelle di Roma. Denominata Civita Lavinia nel medioevo e riacquistato il suo nome originario nel 1914, è parte integrante e significativa del territorio dei "Castelli Romani" per storia, cultura, tradizioni e bellezze naturali.
3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 43,9 e confina con i Comuni di Ariccia, Genzano di Roma, Velletri ed Aprilia; esso comprende, oltre al Capoluogo, la frazione di Campoleone e gli agglomerati urbani di: Bellavista, Colle Cavaliere, Farnete, Malcavallo, Monte Giove, Piano Marano, Stragonello.
4. L'eventuale modifica di denominazione delle località comunali potrà essere disposta dal Consiglio Comunale, con il voto unanime dei Consiglieri assegnati.
5. La sede comunale è nel Palazzo Municipale, ubicato nel Capoluogo.

Art. 2 – Stemma, gonfalone e titolo

1. Il Comune ha come segno distintivo un proprio stemma e, nelle cerimonie ufficiali fa uso di un proprio gonfalone.
2. Nello stemma e nel gonfalone, quest'ultimo di colore azzurro, è riprodotta l'immagine della mitica Giunone Sospita lanuvina e nell'esergo, è riportata la sigla I.S.M.R. (Iuno Sospita Mater Regina).
3. Per essere stato Lanuvio un municipio romano, il Comune può ufficialmente intestare i propri atti con l'acronimo S.P.Q.L..

Art. 3 – Finalità, metodo e principi

1. Il Comune svolge la propria azione politico-amministrativa mediante la realizzazione di programmi specifici finalizzati al progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità e nel rispetto dei seguenti obiettivi prioritari:
 - a) difesa del valore della pace, diritto supremo delle persone e dei popoli;
 - b) difesa della sicurezza urbana, condizione essenziale per lo sviluppo e per il progresso della comunità;
 - c) solidarietà verso i più deboli, nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale a tutela della persona umana anche mediante le attività di volontariato;
 - d) formazione, informazione e comunicazione, per consentire la massima partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali, economiche, sindacali, religiose e politiche alla vita ed alle scelte dell'amministrazione;
 - e) concorso, in qualsiasi forma possibile, alla definizione dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e degli altri soggetti preposti, pubblici e privati;
 - f) sostegno dell'iniziativa economica anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione;
 - g) pianificazione territoriale nel rispetto dell'ambiente e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, turistiche e archeologiche;
 - h) promozione di attività sportive e ricreative.

Art 4 – Rapporti di amicizia e culturali

1. Lanuvio, unita a Centuripe da vincoli di amicizia e di parentela da tempi immemorabili, riconosce nell'istituto del gemellaggio uno strumento valido per stabilire i migliori rapporti anche con altre cittadine italiane o di altre parti del mondo al fine di perseguire il concreto sviluppo delle relazioni fra le persone ed i popoli.
2. A riconoscimento dello spirito di perenni legami con Centuripe, è conferita la cittadinanza onoraria di Lanuvio a tutti i sindaci della città amica, a partire dal 1975, anno nel quale è stato solennemente rinnovato il gemellaggio più antico che si conosca fra comunità cittadine.

PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

Organi istituzionali e loro attribuzioni

Capo I

Il Consiglio Comunale

Art. 5 – Costituzione e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, rappresentativo dell'intera comunità, è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e costituisce l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Conseguentemente, definisce anche gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. Le potestà e le competenze del Consiglio stesso Comunale, previste dalla legge e dal presente Statuto, sono esercitate secondo le modalità e le procedure definite dalle norme regolamentari.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina automaticamente la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 6 – Presidenza del Consiglio Comunale

1. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio Comunale, composta dal Presidente e dal Vice Presidente, i quali vengono designati dal Consiglio stesso, nel suo seno, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente del Consiglio comunale (o il Vice Presidente in caso di assenza) rappresenta l'intero Organo, ne tutela la dignità del ruolo, assicura l'esercizio delle sue funzioni ed è garante delle norme sul suo funzionamento. In particolare:
 - a) cura la programmazione dei lavori del Consiglio, sentiti il Sindaco ed i Capi Gruppo;
 - b) convoca e presiede le riunioni;
 - c) assicura il collegamento politico istituzionale del Consiglio stesso con il Sindaco, la Giunta ed i Gruppi consiliari;
 - d) coordina l'attività delle Commissioni consiliari.

ART. 7 – I Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze,

mozioni e proposte di deliberazione e di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

4. Le modalità specifiche e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri Comunali non possono comunque essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata cui il Comune partecipa.
6. La mancata partecipazione del Consigliere a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
7. Trascorso il termine di cui al comma precedente, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

ART. 8 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.
2. La conferenza dei Capi gruppo è finalizzata a rispondere agli obiettivi generali indicati dalla legge e dal presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

ART. 9 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire al suo interno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di ispezione, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Alla presidenza delle Commissioni d'indagine, ove costituite, è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione loro riservata nella stessa seduta istitutiva della commissione.

Capo II

La Giunta Comunale

ART. 10 – Attribuzioni e funzionamento

1. La Giunta, operando in modo collegiale, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale, collabora con il Sindaco all'amministrazione del Comune

adottando tutti i provvedimenti di gestione idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente che non siano espressamente riservati al Consiglio, al Sindaco o ad altri organi. La Giunta, fra l'altro, ha i seguenti compiti particolari:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni dandone tempestiva comunicazione al Consiglio;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide, sentito il Direttore Generale, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che dovessero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) fissa, sentito il Direttore Generale, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- o) determina, sentiti i Revisori dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- p) approva il piano economico di gestione annuale (PEG) su proposta del Direttore Generale;
- q) riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività allegando al rendiconto di gestione una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti.
- r) autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi**

di governo.

2. La giunta verifica anche la rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi ed i programmi prefissati e svolge, infine, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività dei singoli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni tenendo anche conto degli argomenti proposti dagli Assessori stessi.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
5. Le sedute sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 11 – Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e ***dagli*** Assessori, nominati dal Sindaco ***stesso fino al numero massimo previsto dalla normativa vigente;***
2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, purché si tratti di persone dotate dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale;
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della loro decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta ***il coniuge, gli ascendenti, discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco;***
4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione senza però esercitare diritto di voto

Capo III***Disposizioni comuni***

ART. 12 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso le relative funzioni sono assunte, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Capo IV *Il Sindaco*

ART. 13 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile ed il legale rappresentante dell'amministrazione comunale ed, inoltre, è Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
2. Egli è eletto direttamente dai cittadini con le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività politico-amministrativa della Giunta ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sia sull'attività degli Assessori che dei Dirigenti delle strutture gestionali comunali per garantire, in ogni caso, che le azioni siano coerenti rispetto agli obiettivi ed ai compiti assegnati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Sindaco, fra l'altro, ha i seguenti compiti particolari:
 - a) nomina gli Assessori, i quali, collegialmente, compongono la Giunta, presentandoli al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
 - b) in caso di revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, ne dà comunicazione al Consiglio e provvede alla relativa sostituzione entro 15 giorni;
 - c) può delegare sue funzioni, o parte di esse, oltre che ai singoli Assessori anche a Consiglieri comunali dandone comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge e disponendo la pubblicazione delle deleghe conferite all'Albo Pretorio;
 - d) nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito albo;
 - e) attribuisce e revoca le funzioni dirigenziali dei responsabili degli uffici e dei servizi e conferisce eventuali incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - g) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - h) convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge;
 - i) adotta le ordinanze contingibili e urgenti nei casi previsti;
 - j) nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e

può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;

- k) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
 - l) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - m) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;**
- 4) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al successivo Art. 15 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 14 – Il Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'Assessore al quale il Sindaco attribuisce la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di provvisorio impedimento.

ART. 15 – Regime di proroga

In caso di dimissioni, decadenza, rimozione od impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono tuttavia in carica, in regime di proroga, sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco: nel frattempo, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Capo V

Linee programmatiche di mandato

ART. 16 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.
3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.
6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il rendiconto sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Capo VI

Il Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 17 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi con facoltà di formulare delibere a titolo consultivo.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

PARTE III

UFFICI E PERSONALE

TITOLO I

Organizzazione della Struttura

ART. 18 - Principi fondamentali

1. L'amministrazione del Comune è affidata alla struttura determinata dal regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi in applicazione dei seguenti principi:
 - a) separazione dei ruoli fra organi di governo e strutture amministrative:
 1. ai primi è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento
 2. ai dirigenti e ai funzionari sono attribuiti, invece, per il concreto perseguimento degli obiettivi assegnati e congruamente con i fini istituzionali, i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
 - b) aggregazione delle unità operative in strutture progressivamente più ampie, secondo criteri di omogeneità, anche intersettoriali o di staff.

- c) esatta attribuzione di compiti e responsabilità a ciascuna articolazione organizzativa;
 - d) definizione dei rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale e gli organi politico-amministrativi.
2. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle norme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 19 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è preposto all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari ed in conformità alle direttive impartite dal Sindaco.

ART. 20 - Responsabili degli uffici e dei servizi

I Responsabili degli uffici e dei servizi sono esattamente individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

ART. 21 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 22 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici. Il Segretario Comunale ha, fra l'altro, i seguenti compiti particolari:
 - a) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che egli sottoscrive insieme al Sindaco o al Presidente del Consiglio;
 - b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri;
 - c) riceve dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
 - d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle

- consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
- e) cura l'affissione degli atti dell'Amministrazione all'Albo pretorio, avvalendosi di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione;
- f) roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio;
- g) autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
 3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
 4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva
 5. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale che può essere individuato in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 23 – Responsabilità

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune dai danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino a terzi, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
3. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi, ultimi a norma del precedente articolo.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
6. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme

di legge e di regolamento.

PARTE IV

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 24 – Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dall'apposito regolamento.
1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune, conformemente alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 25 - Attività finanziaria e patrimoniale

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
3. ***Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.***
4. ***La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27/07/2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'Istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.***
5. ***Se il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.***

ART. 26 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di

previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

ART. 27 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.

ART. 28 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. ***La stipula dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.***
3. ***La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende.***

ART. 29 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni; è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
4. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui alle specifiche norme vigenti.

ART. 30 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro il giorno successivo.
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 31 - Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dal consiglio e secondo le modalità operative determinate dalla giunta.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso alla Giunta, tramite l'Assessore competente, per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Collegio dei Revisori.

ART. 32 – Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

- 1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al Commissariamento, come segue.***
- 2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.***
- 3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali,***

docenti universitari delle materie del diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

- 4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra , o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.*
- 5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.*
- 6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.*
- 7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario e comunque entro il termine non superiore a cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per tale adempimento, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.*

PARTE V

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART. 32 - Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di economicità, di imparzialità, di corretta gestione amministrativa e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei

termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 33 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ART. 34 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. *La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.*
2. *Per la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale il Comune, anche in forma associata si avvale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 267/2000:*
 - a) *Di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria del Comune, cui può essere affidata direttamente tale attività;*
 - b) *Imprese idonee da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.*
3. *I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti in economia mediante affidamento diretto a :*
 - a) *Istituzioni*
 - b) *Aziende speciali anche consortili*
 - c) *Società di capitali costituiti o partecipati dal Comune, regolate dal Codice Civile*

Qualora sussistano ragioni tecniche economiche o di utilità sociale, i suddetti servizi possono essere affidati a terzi in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di Settore.

- 4. *Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee preventive forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.***

ART. 35 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative, può deliberare la Costituzione di aziende speciali per la gestione ***privi di rilevanza industriale.***
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e dai propri regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende stesse.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.
4. Annualmente, deve essere portata al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.

ART. 36 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio dei servizi speciali che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo ordinamento di disciplina e di organizzazione della relativa attività, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare ed i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione dell'istituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
5. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

ART. 37 – Convenzioni – Consorzi - Accordi di programma

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A tal fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

PARTE VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

TITOLO I

Partecipazione e decentramento

ART. 38 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo sono previste da apposito regolamento.

ART. 39 – Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo.
2. Ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il

- nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
 5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
 6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
 7. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
 8. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
 9. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
 10. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
 11. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 40 – Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità e della sicurezza della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce esposte a rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite ritenute di interesse generale si svolgano con i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto della sicurezza.

ART. 41 – Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 42 – Petizioni

1. Chiunque, senza particolari formalità, può rivolgere petizioni, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di carattere generale.
2. La petizione, sottoscritta, è inoltrata al Sindaco il quale, entro 5 giorni dal

- ricevimento, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia al Presidente del Consiglio Comunale nonché ai Capi gruppo Consiliari.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
 4. Allo scopo di permetterne la massima pubblicizzazione, la decisione dell'organo competente, unicamente al testo della petizione da cui scaturisce, è affissa negli appositi spazi ed è notificata, in copia, ai primi tre firmatari della petizione stessa che risiedono nel territorio del Comune.

ART. 43 – Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 200 presenti al Sindaco proposte sufficientemente dettagliate per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente, il Sindaco, acquisito il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette entro 10 giorni le proposte medesime, unitamente ai suddetti pareri, all'organo competente e ne invia copia al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capi gruppo Consiliari.
2. L'organo competente, sentiti eventualmente i proponenti, adotta le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 44 – Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore ad 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum nelle materie di competenza comunale.
2. Con apposito regolamento vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.
4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

ART. 45 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco il quale deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

ART. 46 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione dei casi previsti dalla legge, sono pubblici.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione
5. Copia degli atti di particolare rilevanza, individuati nel regolamento, deve essere affissa negli spazi pubblicitari e divulgata con ogni altro mezzo idoneo.

ART. 47 – Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 48 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Il titolare di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ART. 49 - Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto interessato può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 50 - Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai titolari di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione, ai sensi del precedente Art. 47.

ART. 51- Determinazioni del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.
1. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO II

Difensore Civico

ART. 52– Funzioni, facoltà e prerogative

1. Il Difensore Civico, secondo quanto previsto dalla legge e dall'apposito regolamento, ha il compito di vigilare presso gli organi e uffici del Comune e di intervenire allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali nonché il rispetto dei diritti dei cittadini, italiani o stranieri che risiedono od operino nel territorio comunale. A tale scopo egli:
 - a) interviene dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o i regolamenti;
 - b) provvede affinché la violazione sia possibilmente eliminata e dà comunque consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché essa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge;
 - c) assicura a tutti i cittadini il rispetto dei medesimi diritti;
 - d) garantisce il ricevimento del pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
2. Per l'esercizio del suo incarico, il Difensore Civico:
 - a) utilizza l'ufficio messo a sua disposizione dall'Amministrazione Comunale, adeguatamente attrezzato;
 - b) riceve copia delle deliberazioni comunali;
 - c) ha facoltà di consultare gli atti e i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi;
 - d) può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
4. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
5. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della amministrazione comunale, di assistere alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine, deve essere tempestivamente informato circa la data delle relative riunioni.

ART. 53 - Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di gennaio, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

ART. 54 – Nomina

1. La scelta del difensore civico avviene tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può chiedere l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco dei candidati a tale incarico.
3. La nomina è fatta dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, con contestuale definizione del relativo compenso annuale, salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di designazione di carattere intercomunale o sovracomunale consentite dalla legge.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha nominato ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non possono essere incaricati della funzione di difensore civico:
 - a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
 - c) i dipendenti del comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) coloro che forniscono prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale o che trattino cause, a titolo privato, nelle

- quali il Comune è parte;
- e) i coniugi ed i parenti entro il quarto grado od affini entro il secondo grado degli amministratori del comune, i suoi dirigenti ed il Segretario Comunale.

ART. 55 – Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 56 – Portata – Pubblicizzazione – Revisione e adeguamenti

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali e nel rispetto della legge giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, gli adeguamenti del presente Statuto e dei regolamenti comunali debbono essere apportati entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che li ha determinati.
3. Entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, il presente Statuto e le successive modifiche, sono sottoposti ad ampie forme di pubblicità in modo da consentirne la massima conoscenza presso la Comunità.
4. L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale appartiene a ciascun Consigliere Comunale e alla Giunta.
5. Prima di essere sottoposte all'esame della competente commissione consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni e sono trasmesse a ciascun Consigliere.
6. Le proposte accettate dalla Commissione saranno trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio stesso.
7. Per la deliberazione delle modifiche statuarie si applicano le medesime

disposizioni di legge previste per l'approvazione dello Statuto.